

BGer K 35/00 vom 21. August 2001

Bundesgericht, 2001-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_K_35_00

FR: TF K 35/00 du 21 août 2001

IT: TF K 35/00 del 21 agosto 2001

Regeste

Assicurazione contro le malattie

Erwägungen

E. 1

a) Per l' art. 108 cpv. 2 OG il ricorso di diritto amministrativo deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Secondo l' art. 108 cpv. 3 OG , se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarsi con la comminatoria d'inammissibilità. L'assegnazione di un simile termine suppletorio da parte del Tribunale federale delle assicurazioni è esclusa quando il ricorso non contenga né conclusione, né motivazione alcuna. Queste ultime devono - anche se soltanto in modo sommario - essere depositate nei termini di cui all' art. 106 cpv. 1 OG (DTF 104 V 178 , 101 V 18 consid. 1, 127; RCC 1988 pag. 546 consid. 1; cfr. pure DTF 113 Ib 287 e rinvii). b) Nell'evenienza concreta, il padre di R. _____ si è rivolto, entro il termine di ricorso, al Tribunale federale delle assicurazioni mediante uno scritto le cui condizioni di ricevibilità quale ricorso di diritto amministrativo non apparivano a prima vista essere soddisfatte. Invitato a sanare l'omissione, l'interessato ha inoltrato un nuovo atto il 4 marzo 2000. In esso, per quanto concerne il tema di sapere se la Cassa sia incorsa in un ritardo ingiustificabile emanando la decisione del 6 ottobre 1999, l'insorgente si limita ad affermare che a norma di legge i termini devono essere rispettati dalle parti in modo reciproco. Esprime in tal modo, quantomeno implicitamente, il suo dissenso relativamente alla tempestività dell'emanazione del provvedimento in questione, nulla adducendo invece in merito alla necessità dell'esistenza di una decisione su opposizione quale oggetto dell'impugnativa. Può comunque essere ammesso, seppure a malapena, che sono in concreto adempiuti i requisiti relativi a conclusioni e motivazioni, conformemente all' art. 108 cpv. 2 OG . Pertanto, il ricorso è ammissibile in ordine.

E. 2

Nel giudizio del 1° febbraio 2000, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha illustrato in modo esauriente quali siano le norme applicabili in concreto (art. 85 e 86 cpv. 1 LAMal , art. 46 lett. b PA , art. 80 cpv. 1 e 86 cpv. 2 LAMal); a questo riguardo ci si può pertanto limitare a rinviare ai considerandi dell'impugnata pronunzia. a) Anche per quanto concerne l'applicazione della normativa pertinentemente citata alla fattispecie, questa Corte può in sostanza confermare quanto esposto dal giudice di prime cure. Al proposito deve innanzitutto essere rilevato che esattamente il primo giudice ha affermato poter costituire oggetto di un ricorso soltanto una decisione su opposizione ai sensi di legge (art. 85 e 86 cpv. 1 LAMal , art. 46 lett. b PA). Ne deriva che a ragione egli, sotto il profilo di questa

normativa, non è entrato nel merito del gravame interposto dal padre di R._____. b) La giurisdizione cantonale ha poi comunque esaminato se l'assenza di un provvedimento su opposizione fosse da imputare ad una mancanza da parte della Cassa il che, se del caso, conformemente all' art. 86 cpv. 2 LAMal avrebbe legittimato il gravame. Essa ha correttamente ricordato come il rappresentante dell'assicurato abbia chiesto l'emanazione di una decisione formale il 19 luglio 1999. È vero ora che il provvedimento 6 ottobre 1999 è stato reso più di due mesi dopo detta richiesta, malgrado l' art. 80 cpv. 1 LAMal disponga che l'assicuratore deve, se l'assicurato non accetta una risoluzione di quest'ultimo, emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. È altresì vero che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte cantonale, l'ordinamento giurisprudenziale di cui in DTF 125 V 188 segg. non ha per oggetto la tempestività dell'emanazione di una decisione formale ai sensi dell' art. 80 cpv. 1 LAMal , bensì di una decisione su opposizione giusta gli art. 85 e 86 LAMal . Tuttavia, l'insorgente dal canto suo non contesta in modo convincente che in occasione del colloquio telefonico del 30 agosto 1999 non fosse stato convenuto tra le parti dell'inopportunità di emanare una decisione formale. Ulteriormente, il rappresentante dell'interessato ha poi nuovamente manifestato il suo disaccordo soltanto il 14 settembre 1999, quando ha adito con ricorso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Infine, nemmeno può essere asserito che gli interessi dell'assicurato siano stati lesi perché egli, avverso la decisione del 6 ottobre 1999, non ha formato opposizione. In effetti, a ragione la precedente istanza ha considerato dover essere ritenuto il gravame del 14 settembre 1999 alla stregua di un'opposizione, ordinando il rinvio degli atti alla Cassa affinché statuisca di nuovo mediante una decisione su opposizione. Deriva da quanto precede che nulla di rilievo è stato fatto valere dall'assicurato che possa mettere in dubbio il giudizio impugnato. Deve quindi essere confermato quanto ritenuto dalla Corte cantonale, mentre va respinto il ricorso.

E. 3

In data 10 marzo 2000, la CPT ha già provveduto a rendere una decisione su opposizione conformemente a quanto ordinato dal giudice di prime cure il 1° febbraio 2000. Contrariamente a quel che la Cassa ha considerato esprimendosi il 19 aprile 2000 nella risposta in questa sede, non può essere ritenuto che il termine per impugnare il provvedimento 10 marzo 2000 dinanzi alla Corte cantonale sia nel frattempo scaduto, né che sia da reputare quale gravame interposto avverso la medesima decisione su opposizione il ricorso di diritto amministrativo del 23 febbraio 2000. L'interessato non essendosi sinora potuto determinare in merito ad una decisione su opposizione, deve infatti essergli data la possibilità di impugnare dinanzi alla precedente autorità di ricorso quella del 10 marzo 2000. Date le specifiche circostanze del caso concreto, il giudizio cantonale dev'essere modificato nel senso che gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo.

E. 4

Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l' art. 156 cpv. 1 OG).